

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 391/X^a



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

COMH. PROTOCOLLO GENERALE

Deliberazione n. 604 della seduta del 03 DIC. 2018

CMZ

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 48082 del 07.12.2018

Classificazione 01.15.01

Oggetto: Disegno di legge "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)" - Proposta al Consiglio regionale.

Assessore al Bilancio
(Dott.ssa Mariateresa Fragomeni)

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Cello)

Dirigente/i Settore/i: _____

IL DIRIGENTE

D.ssa S. Brucaluso

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha introdotto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Il paragrafo 7 del principio contabile applicato della programmazione, allegato 4.1 al citato d.lgs.118/2011, prevede che, con i progetti di legge collegati possano essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR;
- Il paragrafo 7 dispone, inoltre, che in un'unica sessione siano approvati, nell'ordine, i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il disegno di legge "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'allegato Disegno di legge, parte integrante del presente atto;

Preso atto

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

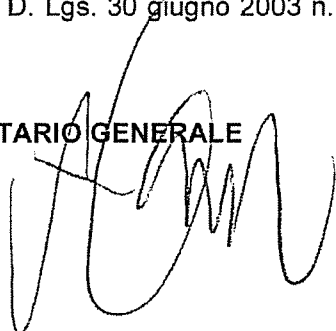
Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Dott.ssa Mariateresa Fragomeni, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta delle relative strutture, a voti unanimi;

DELIBERA

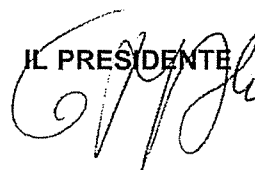
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. Di proporre al Consiglio regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il disegno di legge "Provvedimento generale recante norme di carattere ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)";
2. Di trasmettere, a cura della Segreteria di Giunta, la presente delibera al Consiglio regionale per i successivi provvedimenti di propria competenza, avvalendosi della facoltà di iniziativa prevista dall'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria;
3. di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei Revisori dei Conti;
4. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

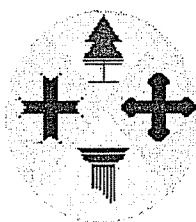
IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



REGIONE CALABRIA



Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale

(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)

Articolo 1

(Disposizione in materia di approvazione dei rendiconti degli enti strumentali, delle aziende e delle agenzie regionali)

1. In caso di mancata approvazione dei rendiconti da parte dei competenti organi degli enti strumentali, delle agenzie e delle aziende regionali entro il 30 aprile, agli stessi si applica la sanzione prevista per gli enti territoriali dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160).

Articolo 2

(Disposizione in materia di trasferimento dei contributi ordinari agli enti strumentali regionali)

1. Al fine di evitare il ricorso alle anticipazioni di cassa da parte degli enti strumentali regionali il trasferimento ordinario per spese di funzionamento, ove spettante e previsto nel bilancio regionale, deve essere liquidato in tre quote annuali a partire dal mese di gennaio di ciascun esercizio finanziario e con cadenza quadrimestrale. Sono fatte salve le norme speciali relative ai singoli enti.
2. La liquidazione è trasmessa dai Dipartimenti regionali competenti alla struttura regionale preposta alla ragioneria nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Articolo 3

(Modifica alla legge regionale 23 luglio 2003, n.11)

1. La legge regionale 23 luglio 2003, n.11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) è così modificata:
 - a. al comma 1 dell'articolo 38 le parole "Settore Affari Generali del competente Assessorato" sono sostituite dalle seguenti "dipartimento competente in materia di agricoltura";
 - b. al comma 2 dell'articolo 38 le parole "al competente Assessorato regionale" sono sostituite dalle seguenti "al dipartimento di cui al precedente comma 1" e le parole "nel termine di 20 giorni" sono sostituite dalle seguenti "nel termine di 45 giorni".

Articolo 4

(Modifica alla legge regionale 12 aprile 2013, n. 18)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 bis della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi) le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2020".

Articolo 5

(Modifica alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 22)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale) le parole "al competente Settore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio" sono sostituite dalle seguenti "alla struttura competente in materia di controllo di gestione".

Articolo 6

(Disposizioni relative alla programmazione di opere pubbliche finanziate da fondi regionali)

1. Il rimborso della prima rata ai soggetti beneficiari di finanziamenti di opere pubbliche a valere su fondi regionali è effettuato solo a seguito dell'asseverazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice. Il rimborso delle rate successive è effettuato sulla base di stati di avanzamento secondo modalità definite con regolamento approvato dalla Giunta regionale.
2. L'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012), è così modificato:
 - a. nell'alinea del comma 1 le parole "stato comunicato al competente Dipartimento regionale l'avvenuto inizio dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "stata comunicata al competente dipartimento regionale l'asseverazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice,";
 - b. il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le economie generate dalle revoche di cui al presente articolo sono riprogrammate dal dipartimento regionale competente, per le stesse finalità. Nell'ambito di detta riprogrammazione possono essere ammessi gli interventi per i quali i beneficiari abbiano già contratto il mutuo con gli istituti di credito e per i quali l'Amministrazione regionale abbia già effettuato, alla data del 1 gennaio 2019, il rimborso di somme al soggetto beneficiario stesso. Per tali interventi, se riprogrammati, l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento; in mancanza, è disposta la revoca del finanziamento e si procede al recupero delle somme erogate."

Articolo 7

(Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44)

1. L'articolo 13 della Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 2017) è così modificato:
 - a. il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Gli enti locali beneficiari di contributo regionale pluriennale a valere sull'ammortamento di mutui contratti dalla Regione con la Cassa depositi e prestiti o altro istituto di credito decadono dal medesimo contributo se per il periodo 2014-2018 non è intervenuta alcuna erogazione del prestito per stati di avanzamento lavori.

1 *bis*. La struttura amministrativa regionale competente in materia di lavori pubblici verifica l'assenza di erogazioni di cui al comma precedente e provvede a dare comunicazione agli Enti locali della avvenuta decadenza dal contributo regionale entro il 30 aprile 2019, dandone contestuale notizia alla struttura amministrativa regionale competente in materia di bilancio, che provvede alle necessarie variazioni di bilancio in sede di assestamento del bilancio di previsione.

1 *ter*. Per gli anni successivi al 2019, la struttura amministrativa regionale competente in materia di lavori pubblici compie le medesime operazioni di cui ai commi 1 e 1bis entro il 30 aprile di ogni anno avendo riguardo all'assenza di erogazioni nel triennio precedente."

- b. al comma 3 le parole “alle revoche di cui al” sono sostituite dalle seguenti: “all'applicazione del”.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresses ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2016, n. 24 (Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresses ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna Azienda Calabria Verde –e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Al fine di completare le operazioni di liquidazione ed estinzione delle Comunità Montane Calabresi, il Commissario unico per la liquidazione delle Comunità montane, nel rispetto della normativa vigente, è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni necessarie a garantire che la Comunità Montana Sila Greca/Destra Crati in liquidazione subentri nei mutui stipulati dalle altre Comunità Montane Calabresi rilasciando le delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
1 ter. Il Commissario unico per la liquidazione delle Comunità montane si avvale per l'espletamento del mandato assegnatogli del personale proveniente dalle soppresses Comunità montane, transitato all'Azienda Calabria Verde, ed utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge nell'attività di liquidazione, in regime di distacco presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari della Regione.”.
2. Per le procedure di liquidazione delle comunità montane soppresses ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, i termini previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 novembre 2017, n.42 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali) sono prorogati al 31 dicembre 2019.

Articolo 9

(Programma operativo nel settore delle politiche della casa)

1. Al fine di fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, il dipartimento regionale competente in materia di lavori pubblici può concedere la proroga, fino al 30 giugno 2020, del termine per l'ultimazione dei lavori, esclusivamente ai soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi del punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, per i quali sia stato raggiunto alla data del 31 dicembre 2018 un avanzamento pari o superiore al 35 per cento dei lavori e sia pervenuta, entro la data prevista per la conclusione dei lavori, formale richiesta di proroga.
2. La verifica dell'avanzamento dei lavori pari o superiore al 35 per cento, ove non già presente agli atti, è effettuata dalla commissione di collaudo entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli interventi che non soddisfano la condizione del 35 per cento di avanzamento lavori decadono dal beneficio e il dipartimento regionale competente in materia di lavori pubblici provvede alla revoca

e all'eventuale recupero delle somme trasferite. Le economie sono riprogrammate dalla Giunta regionale per finalità di edilizia residenziale pubblica.

4. A seguito della concessione della proroga di cui al comma 1 ai soggetti attuatori è applicata una riduzione del finanziamento loro assegnato in ragione dello 0,5 per mille per ogni mese di ritardo nella conclusione dei lavori.

Articolo 10

(Disposizioni relative alle società in house della Regione Calabria)

1. Al fine del contenimento dei costi di gestione delle società di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, e di migliorarne l'efficienza, la figura di vertice dell'organo amministrativo può coincidere con quella di direttore generale, se previsto nell'ambito dell'organizzazione della società. In tal caso il trattamento economico globale attribuibile per l'esercizio delle due funzioni è pari a quello complessivamente spettante ai dirigenti generali della Giunta regionale.
2. Gli oneri per il trattamento economico di cui al comma 1 gravano sull'ordinario finanziamento annuale della società, ed entro i limiti del finanziamento medesimo, e non sono computati ai fini del comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11.

Articolo 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

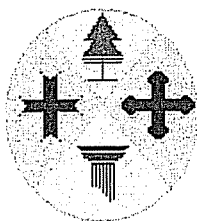
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

REGIONE CALABRIA



Relazione al provvedimento generale recante norme
di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)

Articolo 1 - Disposizione in materia di approvazione dei rendiconti degli enti strumentali, delle aziende e delle agenzie regionali:

La proposta normativa estende la sanzione prevista per la Regione (divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale e di porre in essere condotte elusive del divieto), ex art. art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) a tutti gli enti, aziende e agenzie regionali che superino i termini previsti per l'approvazione del bilancio, del rendiconto e del bilancio consolidato.

Così come per le Regioni, *il precetto è posto a presidio del rispetto di termini espressamente fissati per legge ed entro i quali le amministrazioni devono adottare i rispettivi documenti contabili fondamentali* (cfr. Sez. regionale della corte dei conti per l'Abruzzo 107/2017/PAR).

La finalità di prevenzione generale sottesa alla normativa in esame è volta, pertanto, ad indurre enti, aziende e agenzie regionali *ad una "corretta" tenuta dei conti pubblici nel rispetto del principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che «collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato»* (ex plurimis Corte costituzionale, sentenza n. 49/2018), consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi (per cui *"ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente"*) e che costituisce uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost. (Sez. regionale della corte dei conti per la Campania 80/2018/PAR).

La norma, introducendo sanzioni, è di carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 2 - Disposizione in materia di trasferimento dei contributi ordinari agli enti strumentali regionali:

La proposta normativa, di carattere ordinamentale, introduce delle regole nelle modalità di liquidazione dei contributi ordinari, previsti nel bilancio regionale a favore degli enti strumentali.

Nello specifico la suddetta regolamentazione ha l'obiettivo di evitare il ripetersi di situazioni già più volte verificatesi, circa il mancato impegno e liquidazione dei suddetti trasferimenti da parte dei competenti dipartimenti regionali (con le conseguenti problematiche riscontrate in fase di circolarizzazione dei debiti e crediti reciproci).

Una maggiore certezza riguardo ai tempi di liquidazione dei suddetti contributi favorirebbe anche gli enti nella programmazione dei propri flussi di cassa.

Articolo 3 - Modifica alla legge regionale 23 luglio 2003, n.11:

La proposta normativa adegua la vigente normativa all'attuale procedura di individuazione della struttura regionale deputata al controllo sugli atti dei Consorzi. Attesa, inoltre, la crescente complessità dell'esame istruttorio delle procedure di controllo, derivante anche dalla mancanza di uniformità degli schemi dei documenti consortili, si rende necessario aumentare i giorni a disposizione della suddetta struttura di controllo per l'esame delle pratiche.

La disposizione ha valenza ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4 - Modifica alla legge regionale 12 aprile 2013, n. 18:

Nonostante gli sforzi profusi nella gestione dei rifiuti, ed i risultati ottenuti in materia di rilancio della Raccolta Differenziata, ricorre ancora la necessità di avvalersi degli impianti privati di trattamento dei rifiuti, in assenza dei quali non si riesce ad assicurare l'equilibrio tra rifiuti prodotti e capacità di trattamento.

I quantitativi trattati negli impianti pubblici eccedono la loro capacità nominale di trattamento, per come individuata dai provvedimenti autorizzativi pari a complessivi 385.000,00 t/a. e la differenza tra il quantitativo di Rifiuto urbano residuo prodotto in ambito regionale (526.605,78 t) e il quantitativo inviato al trattamento negli impianti TMB del sistema regionale (407.660,39), pari a 116.328,25 t, è stato inviato ad impianti privati per il successivo trattamento.

Attesa la forte dipendenza del sistema regionale dalle discariche, il collasso del sistema è quindi attualmente evitabile solo con il ricorso agli operatori privati presenti in regione, ai quali il Dipartimento competente si è potuto rivolgere in virtù dell'art. 2bis della legge regionale n. 18/2013 che per l'appunto consente all'autorità competente la facoltà di integrare le autorizzazioni di detti impianti, al sussistere di determinate condizioni, con l'aggiunta dei codici identificativi dei rifiuti urbani, altrimenti limitati al circuito pubblico.

Tale necessità, indipendentemente del soggetto pubblico (Regioni o Comuni) che governerà il sistema di trattamento, permane anche per il prossimo immediato futuro

Occorre, pertanto, prorogare il termine del 31 dicembre 2018, previsto dal testo vigente del comma 2bis della legge regionale n. 18/2013, per il tempo ritenuto strettamente necessario per portare a compimento il programma di completamento del sistema impiantistico regionale pubblico di trattamento rifiuti; ciò in ordine sia al trattamento del rifiuto urbano residuo (tal quale) che al compostaggio dell'umido proveniente dalla RD, nonché allo smaltimento in discarica degli scarti di lavorazione.

Si propone, quindi, di differire la data sino al 30 giugno 2020.

Riguardo agli aspetti finanziari, poiché alla data dell'1 gennaio 2019 i comuni subentreranno nel governo della gestione dei rifiuti, nessun onere graverà sulla regione.

Articolo 5 - Modifica alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 22:

La proposta di modifica della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 si pone l'obiettivo di adeguare la materia dei controlli in tema di contenimento della spesa all'attuale composizione della struttura regionale. A seguito delle modifiche apportate all'organigramma regionale, è stato istituito presso il dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane" il Settore "Controllo di Gestione, Supporto OIV, RPC, RT", al quale competono, quindi, le verifiche relative al rispetto dei limiti di spesa in tema di comitati e commissioni istituiti presso l'amministrazione regionale, in precedenza attribuite al dipartimento "Bilancio e Programmazione economico finanziaria".

L'attività di verifica del rispetto delle norme in tema di contenimento delle spese ha lo scopo di accertare il livello di efficacia, efficienza ed economicità con cui opera l'amministrazione regionale, nel rispetto della legislazione vigente.

Le norme contenute nella presente proposta di legge non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale, poiché le attività di verifica del rispetto delle norme in tema di contenimento della spesa vengono effettuate da personale interno all'Ente.

Articolo 6 - Disposizioni relative alla programmazione di opere pubbliche finanziate da fondi regionali:

Il comma 1 della proposta normativa risulta necessario per evitare il rimborso, da parte degli Enti locali beneficiari dei finanziamenti, di somme erogate dall'Amministrazione Regionale alla sola presentazione del piano di ammortamento del mutuo, senza l'effettivo inizio dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 sono stati revocati i finanziamenti concessi ai soggetti attuatori risultati inadempienti per la mancata comunicazione di inizio lavori nei termini previsti.

Al fine di non arrecare un danno erariale al soggetto beneficiario, sono stati successivamente riassegnati i finanziamenti per i quali i lavori erano avviati, sebbene in ritardo, e risultava effettuata l'erogazione (anche parziale) dei finanziamenti da parte dell'Amministrazione Regionale.

Sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal competente Settore, è emerso che alla data odierna risultano, altresì, rimborsi da parte della Regione Calabria di somme relative ad opere pubbliche, per le quali non è avvenuta alcuna comunicazione di avvenuto inizio lavori.

La modifica normativa è tesa a consentire che agli enti locali di non restituire il contributo, qualora gli stessi provvedano a comunicare l'attestazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento; qualora il termine di cui sopra non venga rispettato, si procederà al recupero delle somme erogate.

La disposizione, quindi, non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto afferisce a somme già erogate dalla Regione.

Articolo 7 - Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44:

La modifica normativa riguarda gli interventi, non partiti ovvero ultimati con un'economia sui lavori e risalenti ad almeno 10 anni, oggetto di contributo regionale pluriennale e per i quali la Regione Calabria ha contratto un mutuo con Cassa DD.PP.

La proposta mira a rendere più cogente il meccanismo già previsto dalla legge di stabilità regionale 2017 per non gravare l'erario regionale degli oneri relativi al pagamento di contributi per mutui destinati alla realizzazione di opere pubbliche, i cui lavori non presentano stati di avanzamento, e che pertanto rappresentano una spesa non in linea coi principi di buona amministrazione. La mancata attuazione del meccanismo di revoca originariamente previsto potrebbe infatti configurare un'ipotesi di danno erariale ed è preferibile prevedere un'ipotesi di decadenza automatica e mera comunicazione agli Enti locali.

Come già previsto dalla norma originaria, qualora dovessero realizzarsi economie si potrà destinare le stesse all'estinzione anticipata dei mutui, con conseguenti effetti positivi per l'erario regionale.

Articolo 8 - Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25:

L'introduzione del comma 1**bis** nell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2016, n. 24 ha l'obiettivo di ridurre le spese di funzionamento della procedura di gestione della liquidazione delle Comunità montane, in quanto consente di gestire tutte le operazioni di indebitamento mediante un unico servizio di tesoreria (quello della Comunità Montana Sila Greca/Destra Crati) e procedere di conseguenza alla chiusura dei conti delle altre Comunità. La modifica normativa è resa necessaria dalla circostanza che in mancanza di espressa

autorizzazione, la vigente normativa non consente di realizzare ipotesi di novazione soggettiva dei contratti di mutuo, come peraltro segnalato anche da CDP.

Il combinato disposto derivante dall'introduzione del comma 1^{ter} nell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2016, n. 24 e dal comma 2 della disposizione in esame mira a rendere più celeri le procedure di liquidazione, così da superare gli ostacoli derivanti dalla mancanza di personale dedicato ed i conseguenti ritardi accumulatisi nel tempo, e concludere le stesse entro il termine del 2019.

Articolo 9 - Programma operativo nel settore delle politiche della casa:

La norma proposta è finalizzata a consentire il completamento degli interventi finanziati con il Programma operativo nel settore delle politiche della casa di cui alla deliberazione n. 347 del 30 luglio 2012.

Il Settore dell'edilizia ha subito gli effetti di una crisi che, lungi dall'essere superata, sta producendo effetti estremamente negativi sulle imprese di costruzioni calabresi e sulla loro operatività. Questa situazione ha determinato, come conseguenza, una forte restrizione del credito concesso dagli istituti di credito, rendendo ulteriormente complicata una situazione già di per sé molto grave. Alla luce di ciò i soggetti ammessi a finanziamento, hanno incontrato difficoltà nel realizzare gli interventi entro i termini previsti dall'avviso. Tale situazione espone alcuni di questi soggetti al rischio di una revoca del finanziamento. La conseguenza sarebbe, oltre alle difficoltà dei soggetti attuatori, lo spreco di risorse pubbliche e la realizzazione di opere incompiute. Tutto quanto esposto giustifica il presente intervento normativo.

Il comma 1 dell'articolo 1 dà la facoltà ai soggetti che abbiano fatto richiesta di proroga entro la data di scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori e che abbiano realizzato almeno il 35% dell'intervento entro il 31 dicembre 2018, di terminare l'intervento stesso entro il 30 giugno 2020.

Il comma 2 stabilisce che la percentuale dello stato di avanzamento raggiunta debba essere verificata dalla commissione di collaudo entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3 stabilisce la decadenza degli interventi che non hanno raggiunto la percentuale di avanzamento del 35% e dà mandato alla Giunta Regionale di riprogrammare eventuali economie per finalità di Edilizia Residenziale Pubblica.

Il comma 4 stabilisce una penalità per il ritardo accumulato dal soggetto attuatore, pari allo 0,5 per mille del finanziamento per ogni mese di ritardo nella conclusione dei lavori.

Articolo 10 - Disposizioni relative alle società in house della Regione Calabria:

Con la norma in oggetto viene stabilito, con la finalità del contenimento dei costi di gestione, che la figura di vertice dell'organo amministrativo delle società in house può coincidere con la persona del direttore generale, laddove previsto.

In tal caso, il soggetto incaricato della duplice funzione potrà ricevere un compenso omnicomprensivo che non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti generali della giunta regionale.

Correlativamente si determina il risparmio della mancata erogazione di due differenti compensi per le due diverse funzioni.

In ragione di quanto precede, l'incremento differenziale tra i due compensi non è computato ai fini di cui all'articolo 1, comma 9 della legge regionale n. 11/2015.

Si dispone, altresì, che gli oneri per il trattamento economico del soggetto incaricato della duplice funzione gravano sull'ordinario finanziamento annuale della società, ed entro i limiti del finanziamento medesimo.

Articolo 11 – Clausola di invarianza finanziaria:

In ossequio alla normativa vigente, nel disegno di legge in questione, sono incluse unicamente norme che non generano flussi finanziari.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
articolo 3

(Testo vigente)	(Testo vigente)
LR 11/2003	LR 11/2003
<i>Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica</i>	<i>Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica</i>
Articolo 38	Articolo 38
1. Il controllo regionale sugli atti dei Consorzi è effettuato, con provvedimento motivato, dal Settore Affari Generali del competente Assessorato, con apposita struttura istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.	1. Il controllo regionale sugli atti dei Consorzi è effettuato, con provvedimento motivato, dal dipartimento competente in materia di agricoltura , con apposita struttura istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al competente Assessorato regionale, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento; con provvedimento motivato, nel termine di 20 giorni dalla loro ricezione.	2. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al dipartimento di cui al precedente comma 1 , entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione.
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
articolo 4

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 18/2013	LR 18/2013
<i>Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi</i>	<i>Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi</i>
Articolo 2 bis	Articolo 2 bis
1. Nelle more del completamento del sistema impiantistico regionale di gestione dei rifiuti, e comunque entro il 31 dicembre 2018, è in facoltà dell'autorità competente, a maggior tutela dell'ambiente, di integrare le autorizzazioni degli impianti privati di trattamento e smaltimento dei rifiuti regionali, già autorizzati, in esercizio e idonei tecnicamente, con l'aggiunta in via temporanea dei codici identificativi dei rifiuti urbani.	1. Nelle more del completamento del sistema impiantistico regionale di gestione dei rifiuti, e comunque entro il 30 giugno 2020 , è in facoltà dell'autorità competente, a maggior tutela dell'ambiente, di integrare le autorizzazioni degli impianti privati di trattamento e smaltimento dei rifiuti regionali, già autorizzati, in esercizio e idonei tecnicamente, con l'aggiunta in via temporanea dei codici identificativi dei rifiuti urbani.
2. Il presente articolo si applica anche agli impianti che saranno autorizzati entro il 31 dicembre 2018, purché aventi le stesse caratteristiche tecniche, strutturali ed impiantistiche di quelli indicati nel comma 1.	2. Il presente articolo si applica anche agli impianti che saranno autorizzati entro il 30 giugno 2020 , purché aventi le stesse caratteristiche tecniche, strutturali ed impiantistiche di quelli indicati nel comma 1.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
articolo 5

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 22/2010	LR 22/2010
<i>Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale</i>	<i>Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale</i>
Articolo 5	Articolo 5
<i>Riduzione delle spese per comitati e commissioni istituiti presso l'Amministrazione Regionale</i>	<i>Riduzione delle spese per comitati e commissioni istituiti presso l'Amministrazione Regionale</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
3. I Dipartimenti regionali inviano al competente Settore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ciascun anno, gli atti amministrativi e contabili afferenti alle spese di cui al comma 1 del presente articolo	3. I Dipartimenti regionali inviano alla struttura competente in materia di controllo di gestione , entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ciascun anno, gli atti amministrativi e contabili afferenti alle spese di cui al comma 1 del presente articolo

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
articolo 6

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 47/2011	LR 47/2011
<i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012</i>	<i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012</i>
Articolo 38	Articolo 38
<i>Razionalizzazione programmi di opere pubbliche</i>	<i>Razionalizzazione programmi di opere pubbliche</i>
1. Sono revocati d'ufficio i finanziamenti afferenti a programmazioni di opere pubbliche a valere su fondi regionali, qualora per gli stessi non sia stato comunicato al competente Dipartimento regionale l'avvenuto inizio dei lavori ed inviata la copia del contratto di mutuo corredata dal piano di ammortamento nel caso di contributo costante poliennale, entro le seguenti date: a) 31 marzo 2012, per i finanziamenti concessi ed i cui atti autorizzativi sono stati pubblicati sul BURC prima del 31 marzo 2010; b) 2 anni dalla data di pubblicazione sul BUR Calabria del relativo atto di finanziamento, per i finanziamenti concessi dopo il 31 marzo 2010;	1. Sono revocati d'ufficio i finanziamenti afferenti a programmazioni di opere pubbliche a valere su fondi regionali, qualora per gli stessi non sia stata comunicata al competente dipartimento regionale l'asseverazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice, ed inviata la copia del contratto di mutuo corredata dal piano di ammortamento nel caso di contributo costante poliennale, entro le seguenti date: a) 31 marzo 2012, per i finanziamenti concessi ed i cui atti autorizzativi sono stati pubblicati sul BURC prima del 31 marzo 2010; b) 2 anni dalla data di pubblicazione sul BUR Calabria del relativo atto di finanziamento, per i finanziamenti concessi dopo il 31 marzo 2010;
2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma i mutui autorizzati dall'articolo 6 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1.	2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma i mutui autorizzati dall'articolo 6 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1.
3. Restano comunque validi eventuali termini più restrittivi indicati nei singoli provvedimenti di finanziamento.	3. Restano comunque validi eventuali termini più restrittivi indicati nei singoli provvedimenti di finanziamento.
4. Le economie generate dalle revoche di cui al comma 1, saranno riprogrammate dal dipartimento regionale competente, per le stesse finalità, dando priorità agli interventi inclusi nella programmazione di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 13.	4. Le economie generate dalle revoche di cui al presente articolo sono riprogrammate dal dipartimento regionale competente, per le stesse finalità. Nell'ambito di detta riprogrammazione possono essere ammessi gli interventi per i quali i beneficiari abbiano già contratto il mutuo con gli istituti di credito e per i quali l'Amministrazione regionale abbia già effettuato, alla data del 1 gennaio 2019, il rimborso di somme al soggetto beneficiario stesso. Per tali interventi, se riprogrammati, l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento; in mancanza, è disposta la revoca del finanziamento e si procede al recupero delle somme erogate.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
articolo 7

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 44/2016	LR 44/2016
<i>Legge di stabilità regionale 2017</i>	<i>Legge di stabilità regionale 2017</i>
Articolo 13	Articolo 13
<i>Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale</i>	<i>Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale</i>
1. Per tutte le opere pubbliche finanziate con mutui concessi agli Enti locali da Cassa depositi e prestiti, con onere integrale o parziale a carico della Regione, per le quali non risulta disposta per il periodo 2013-2016 alcuna erogazione da parte di Cassa depositi e prestiti per stato di avanzamento dei lavori, è disposta la revoca del contributo regionale.	1. Gli Enti locali beneficiari di contributo regionale pluriennale a valere sull'ammortamento di mutui contratti dalla Regione con la Cassa depositi e prestiti o altro istituto di credito decadono dal medesimo contributo se per il periodo 2014-2018 non è intervenuta alcuna erogazione del prestito per stati di avanzamento lavori.
	1 bis. La struttura amministrativa regionale competente in materia di lavori pubblici verifica l'assenza di erogazioni di cui al comma precedente e provvede a dare comunicazione agli Enti locali della avvenuta decadenza dal contributo regionale entro il 30 aprile 2019, dandone contestuale notizia alla struttura amministrativa regionale competente in materia di bilancio, che provvede alle necessarie variazioni di bilancio in sede di assestamento del bilancio di previsione.
	1 ter. Per gli anni successivi al 2019, la struttura amministrativa regionale competente in materia di lavori pubblici compie le medesime operazioni di cui ai commi 1 e 1-bis entro il 30 aprile di ogni anno avendo riguardo all'assenza di erogazioni nel triennio precedente.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso in cui l'ente locale beneficiario della contribuzione regionale attesti, con dichiarazione asseverata del responsabile del procedimento, resa e inviata entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed inviata alle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici e di bilancio, che l'opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il suo completamento definitivo, nonché il cronoprogramma previsto per il completamento dell'opera.	2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso in cui l'ente locale beneficiario della contribuzione regionale attesti, con dichiarazione asseverata del responsabile del procedimento, resa e inviata entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed inviata alle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici e di bilancio, che l'opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il suo completamento definitivo, nonché il cronoprogramma previsto per il completamento dell'opera.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
articolo 7

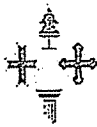
3. Le economie conseguenti alle revoche di cui al comma 1 possono essere destinate, previa valutazione da parte della Regione della convenienza di ciascuna posizione, alla estinzione anticipata dei mutui.	3. Le economie conseguenti all'applicazione del comma 1 possono essere destinate, previa valutazione da parte della Regione della convenienza di ciascuna posizione, alla estinzione anticipata dei mutui.
--	---

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
articolo 8

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 24/2016	LR 24/2016
<i>Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna)</i>	<i>Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna)</i>
Articolo 1	Articolo 1
<i>Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse</i>	<i>Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse</i>
1. Al fine di pervenire ad una sollecita conclusione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna Azienda Calabria Verde — e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane ha facoltà di utilizzare le poste attive di una o più delle comunità montane per estinguere le poste passive di altra comunità montana, salvaguardando, in ogni caso, le esigenze relative all'esercizio delle funzioni da trasferire secondo il criterio di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. n. 25 del 2013.	invariato
	1 bis. Al fine di completare le operazioni di liquidazione ed estinzione delle Comunità Montane Calabresi, il Commissario unico per la liquidazione delle Comunità montane, nel rispetto della normativa vigente, è autorizzato ad effettuare tutte le operazione necessarie a garantire che la Comunità Montana Sila Greca/Destra Crati in liquidazione subentri nei mutui stipulati dalle altre Comunità Montane Calabresi rilasciando le delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 .

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
articolo 8

	1 ter. Il Commissario unico per la liquidazione delle Comunità montane si avvale per l'espletamento del mandato assegnatogli del personale strettamente necessario proveniente dalle sopresse Comunità montane, transitato all'Azienda Calabria Verde, ed in atto utilizzato nell'attività di liquidazione, in regime di distacco presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari della Regione.
2. Il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane conclude le operazioni di cui all'articolo 3 della l.r. n. 25 del 2013 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora ricorrano situazioni di particolare complessità delle operazioni, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato di sei mesi dalla Giunta regionale, anche con riferimento ad una sola comunità montana.	2. Il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane conclude le operazioni di cui all'articolo 3 della l.r. n. 25 del 2013 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora ricorrano situazioni di particolare complessità delle operazioni, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato di sei mesi dalla Giunta regionale, anche con riferimento ad una sola comunità montana.
3. E' abrogato l'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali).	3. E' abrogato l'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali).



Regione Calabria
Giunta Regionale
Segretariato Generale

Settore "Ufficio legislativo"

Prot.n. 415742 /SIAR del 05/12/2018

8107 318 90
8107 318 90
REGISTRATO

Al Dipartimento
Bilancio, Patrimonio e Finanze - SEDE
dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Parere su schema di disegno di legge "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019) - Proposta al Consiglio Regionale"

Si esprime parere favorevole in ordine al disegno di legge in oggetto, evidenziando che l'articolato è stato redatto con il supporto di questo Ufficio Legislativo, nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica prestata nei confronti dei Dipartimenti della giunta regionale in ordine alla redazione degli atti normativi.

L'ESTENSORE

(aut. Mariano C. Parnessa)

IL DIRIGENTE

(aut. Mariano C. Parnessa)